



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## MOZIONE N. 44

---

### PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI (PLT): LA GIUNTA PROVVEDA ALLO LORO INDIVIDUAZIONE

presentata il 5 marzo 2021 dai Consiglieri Cestaro, Puppato, Corsi, Finco, Pan, Villanova, Zecchinato e Barbisan

#### Il Consiglio regionale del Veneto

##### PREMESSO CHE:

- il regolamento UE n. 1307/2013 definisce, all'articolo 4, par. 1, lettera h), il "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente") come *"terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:*
  - i. il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o*
  - ii. il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio";*
- l'articolo 4 del sopracitato Reg. (UE) specifica che nella definizione di "prato permanente" o "pascolo permanente" anche quel terreno pascolabile rientra ove gli stati membri decidano in tal senso, nell'ambito delle prassi locali consolidate;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 prot. n. 6513, recante disposizioni nazionali di applicazione del suddetto Regolamento UE e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, lettera d) del D.M. 18/11/2014 PROT. 6513 definisce come "prato permanente" (comprendente il prato permanente e il pascolo permanente) le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento UE n. 1307/2013, comprese le superfici sulle quali sono svolte le "pratiche locali tradizionali" di cui all'articolo 7 del citato Regolamento;
- le disposizioni nazionali di cui sopra prevedono, inoltre, che le pratiche locali tradizionali siano individuate dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1306/2013, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia Autonoma competente, dei relativi estremi catastali;
- sul territorio regionale, in particolare nel territorio montano, si rilevano vaste aree interessate da terreni pascolabili che rientrano nelle "pratiche locali tradizionali" e contribuiscono in tal modo a determinare superficie tale a "prato permanente" nonostante nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
- l'identificazione delle superfici regionali interessate dal pascolamento, nelle zone boschive garantisce il mantenimento del territorio montano anche nelle aree che per conformazione e per tipologia d'uso non permettono l'allevamento estensivo o dove la superficie presenti la promiscuità tra il pascolo e differenti specie arboree;
- in particolare nelle aree montane ove insistono delle pratiche locali tradizionali (PLT), le comunità locali hanno assicurato sia la manutenzione sia l'uso dei fondi al fine di provvedere al loro sostentamento e per la produzione limitata al consumo proprio e/o alla micro commercializzazione;

TENUTO CONTO che l'identificazione delle superfici secondo le Pratiche locali tradizionali (PLT) da parte della Regione consentono l'accesso ai contributi comunitari (PAC);

APPURATO che alcune Regioni, quali la Campania, la Basilicata, il Lazio e la Puglia hanno provveduto con propria deliberazione ad individuare le aree regionali interessate dalle pratiche locali tradizionali (PLT);

tutto ciò premesso,

**impegna la Giunta regionale**

per le richiamate motivazioni in premessa, ad individuare con apposito provvedimento, le aree del territorio regionale interessate dalle "pratiche locali tradizionali".